



Delibera della Giunta Regionale n. 186 del 05/06/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

PATTO DI STABILITA' 2014. DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per l'esercizio 2013, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2013 e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011;
- b. che, ai sensi dell'art. 1, comma 449-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2014, espresso in termini di competenza eurocompatibile, della Regione Campania risulta pari ad euro 2.327.000.000,00;
- c. che, ai sensi dell'art. 1, comma 451, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma:
 - c.1 degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - c.2 dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - c.3 dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti;
- d. che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 449-bis dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
 - d.1 delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (lettera a);

- d.2 delle spese per la concessione di crediti (lettera b);
- d.3 delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo (lettera c);
- d.4 delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (lettera d);
- d.5 delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (lettera e);
- d.6 delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (lettera g);
- d.7 delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio (lettera h);
- d.8 delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio (lettera i);
- d.9 delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni (lettera l);
- d.10 per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (lettera m);
- d.11 per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (lettera n-bis);

- d.12 delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato (lettera n-ter);
- d.13 delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (lettera n-sexies);
- e. che, ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014, i pagamenti relativi al fondo istituito dall'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 196, destinato all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat;
- f. che ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono escluse dal patto di stabilità interno, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014, le spese di cui all'art. 2, comma 47, legge 22 dicembre 2008, n. 203,
- g. che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto;
- h. che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno;
- i. che, ai sensi dell'art. 1, comma 462, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
- i.1 è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene

acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011;

- i.2 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
 - i.3 non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
 - i.4 non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
 - i.5 è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;
- j. che il rispetto del patto di stabilità interno è uno degli adempimenti di cui all'intesa prevista dall'art.1, comma 173, della Legge n.311/2004 inseriti nell'Accordo tra Governo e Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro Sanità ex art.1, comma 180, Legge 30 dicembre 2004, n.311 (l'intesa 23 marzo 2005, in attuazione dell'art.1, comma 173, della Legge n.311/2004, prevedeva, tra gli adempimenti da rispettare, al punto d) dell'allegato 1 "*L'adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno*")

PREMESSO, altresì

- a. che il Consiglio Regionale ha approvato, con legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014, le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania (legge di stabilità regionale 2014);
- b. che il Consiglio Regionale ha approvato, con legge regionale n. 3 del 16 gennaio 2014, il bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto ente partecipante alla sperimentazione ex articolo 36 del succitato decreto;
- c. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 92 dell'1 aprile 2014, ha approvato il bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2014, 2015 e 2016, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto ente partecipante alla sperimentazione ex articolo 36 del succitato decreto;

CONSIDERATO

- a. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33 del 24 febbraio 2014 ha aderito alla procedura di cessione di spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, per complessivi euro 134.605.091,80, di cui euro 100.953.818,55 in favore dei comuni della regione Campania, distribuendo il 50 per cento ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ed il 50 per cento ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ed euro 33.651.273,25 in favore delle province, così come disciplinata dall'art. 1, commi 122, 123, 124 e 125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riduzione del proprio obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile;
- b. che il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, a tanto autorizzato dalla succitata D.G.R.C. n. 33/2014, con decreto n. 48 del 14 marzo 2014, ha attribuito spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, agli enti della regione Campania, per complessivi euro 127.711.406,06, di cui euro 33.651.273,25 alle province, euro 50.476.909,27 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed euro 43.583.223,54 ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, rimettendo al Ministero dell'economia e delle finanze spazi finanziari non attribuiti ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti per euro 6.893.685,74, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- c. che, a seguito degli spazi finanziari ceduti, l'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile 2014 della regione Campania è rideterminato in euro 2.192.394.908,20, risultante dalla differenza tra l'obiettivo programmatico 2014, pari ad euro 2.327.000.000,00, fissato dall'art. 1, comma 449-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e gli spazi ceduti, pari complessivamente ad euro 134.605.091,80;

CONSIDERATO, altresì

- a. che l'art. 46 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, prevede un ulteriore concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover accantonare una quota dell'obiettivo programmatico 2014 stimata in euro 60.000.000,00 in applicazione del comma 7 dell'art. 46, D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
- b. dover destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2014, pari ad euro 150.000.000,00, al rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e fondo di cassa effettivo dovuta alla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente;
- c. di dover destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2014, pari ad euro 156.000.000,00, per il piano dei pagamenti del Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico;
- d. di dover destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2014 stimata in euro 260.000.000,00 per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'articolo 2 del D.L. 8 aprile 2013, n.

- 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, soggetti al patto di stabilità interno;
- e. di dover provvedere all'assegnazione dell'obiettivo programmatico 2014 in termini di competenza eurocompatibile alle strutture organizzative, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
 - f. di dover assegnare a ciascuna struttura organizzativa il tetto programmatico 2014 in termini di competenza eurocompatibile comprensivo di quello provvisorio assegnato con D.G.R.C. n. 92 dell'1 aprile 2014, così come analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - g. di dover allegare sotto la lettera B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco di tutti i capitoli di spesa corrente e di investimento del bilancio 2014 con indicazione delle esclusioni, anche parziali, dal patto di stabilità interno, sulla scorta della classificazione attribuita;
 - h. di dover demandare a ciascuna struttura organizzativa, per quanto di propria competenza, la verifica della esatta classificazione delle spese rientranti nel patto di stabilità, comunicando alla competente Direzione Generale per le Risorse finanziarie entro sette giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento le eventuali modifiche da apportare, ovvero, decorso tale termine, in assenza di richieste di modifiche da apportare, di intendere confermata la classificazione attribuita;
 - i. di dover attribuire ad ogni Direttore Generale o equiparato la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate alla competenza della propria struttura organizzativa dal bilancio gestionale 2014 attraverso un puntuale ed attento coordinamento delle attività di programmazione della Direzione o articolazione equiparata, limitando la spesa a quella relativa al personale, al funzionamento, alle rate di mutuo, alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali, nonché ai casi urgenti ed indifferibili;
 - j. di dover stabilire che i Dirigenti competenti per materia diano espressamente atto nei singoli provvedimenti di spesa adottati della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente;
 - k. di dover subordinare l'assunzione di nuove obbligazioni giuridiche di natura diversa da quella indicata nel precedente punto i), derivanti da risorse libere o vincolate iscritte nel bilancio regionale, alla compatibilità con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle strutture organizzative competenti per materia, dandone espressamente atto nel relativo provvedimento da assumere, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato alla Direzione o articolazione

equiparata interessata potrà essere superato solo con l'adozione di un provvedimento della Giunta Regionale che rimoduli i tetti tra le strutture organizzative, fermo restando il limite complessivo imposto alla Regione Campania dalla normativa vigente;

- l. di dover subordinare la reiscrizione nel bilancio regionale di risorse vincolate non ancora utilizzate, giusta quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, della L.R. 30/4/2002, n. 7, alla compatibilità delle obbligazioni giuridiche che ne deriverebbero con gli obiettivi programmatici di spesa della Regione, ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Direzioni Generali o articolazioni equiparate competenti per materia, dandone espressamente atto nel provvedimento giuntale di reiscrizione delle suddette risorse in bilancio, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato alla Direzione Generale o articolazione equiparata interessata potrà essere superato solo rimodulando, nel provvedimento da assumere, i tetti tra le Direzioni o articolazioni equiparate, fermo restando il limite complessivo imposto dalla normativa vigente;
- m. di dover attribuire ai Dirigenti competenti per materia, qualora le autorizzazioni di spesa per ragioni sopravvenute non consentano di far fronte a tutti gli impegni contrattuali, l'onere di avviare tempestivamente ogni utile iniziativa affinché l'Amministrazione assuma le opportune determinazioni di tipo contabile, amministrativo, contrattuale o anche normativo per evitare la formazione di debiti pregressi, fermo restando l'obbligo in sede di adozione dei provvedimenti di impegno di spesa dell'accertamento preventivo della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
- n. di dover demandare ai Direttori Generali o equiparati anche per l'anno in corso una attività di revisione della spesa concernente l'individuazione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfette, distinguendole tra obbligazioni per le quali la controprestazione in favore della Regione è già avvenuta ed obbligazioni per le quali la stessa non si è ancora verificata, per cui le obbligazioni potrebbero essere oggetto di revisione, nonché nell'individuazione delle obbligazioni che matureranno entro l'anno, provvedendo, poi, a fornire alla Giunta Regionale proposte relative a possibili interventi di riduzione della spesa tendenziale e connessi presupposti e/o implicazioni, al fine di consentire l'assunzione, per via amministrativa o per via legislativa, delle opportune iniziative finalizzate alla ottimizzazione degli impieghi delle risorse finanziarie disponibili, tenendo, altresì, presente le criticità emerse in corso di gestione ed assicurando, nel contempo, la tenuta dell'equilibrio complessivo di bilancio in termini di competenza eurocompatibile;
- o. di dover stabilire in quarantacinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento il tempo necessario per completare le operazioni di cui al punto n), attribuendo alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie il coordinamento delle attività;
- p. di dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal tetto programmatico di spesa 2014;
- q. di dover dare mandato al Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere

in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;

- r. di dover demandare a successivi provvedimenti l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle strutture organizzative anche sulla scorta della effettiva quantificazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2011, previa istruttoria della Direzione Generale per le Risorse finanziarie d'intesa con il Capo Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali;

VISTI

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b. la legge 12 dicembre 2011, n. 183;
- c. la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- d. la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- e. il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64;
- f. il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013, n. 128;
- g. il D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
- h. il D.M. 30 aprile 2014, n. 39023;
- i. la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
- j. la legge regionale 16 gennaio 2014, n. 3;
- k. la legge regionale 16 gennaio 2014, n. 4;
- l. la D.G.R.C. n. 92 dell' 1 aprile 2014;
- m. la D.G.R.C. n. 33 del 24 febbraio 2014;
- n. il Decreto Dirigenziale n. 48 del 14 marzo 2014;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di accantonare una quota dell'obiettivo programmatico 2014 stimata in euro 60.000.000,00 in applicazione del comma 7 dell'art. 46, D.L. 24 aprile 2014, n. 66;

2. di destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2014 in termini di competenza eurocompatibile, pari ad euro 150.000.000,00, al rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente;
3. di destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2014 in termini di competenza eurocompatibile, pari ad euro 156.000.000,00, per il piano dei pagamenti del Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico;
4. di destinare una quota dell'obiettivo programmatico 2014, stimata in euro 260.000.000,00, per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'articolo 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, soggetti al patto di stabilità interno;
5. di assegnare a ciascuna struttura organizzativa il tetto programmatico 2014 in termini di competenza eurocompatibile comprensivo di quello provvisorio assegnato con D.G.R.C. n. 92 dell'1 aprile 2014, così come analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di allegare sotto la lettera B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco di tutti i capitoli di spesa corrente e di investimento del bilancio 2014 con indicazione delle esclusioni, anche parziali, dal patto di stabilità interno, sulla scorta della classificazione attribuita;
7. di demandare a ciascuna struttura organizzativa, per quanto di propria competenza, la verifica della esatta classificazione delle spese rientranti nel patto di stabilità, comunicando alla competente Direzione Generale per le Risorse finanziarie entro sette giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento le eventuali modifiche da apportare, ovvero, decorso tale termine, in assenza di richieste di modifiche da apportare, di intendere confermata la classificazione attribuita;
8. di attribuire ad ogni Direttore Generale o equiparato la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate alla competenza della propria struttura organizzativa dal bilancio gestionale 2014 attraverso un puntuale ed attento coordinamento delle attività di programmazione della Direzione o articolazione equiparata, limitando la spesa a quella relativa al personale, al funzionamento, alle rate di mutuo, alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali, nonché ai casi urgenti ed indifferibili;
9. di stabilire che i Dirigenti competenti per materia diano espressamente atto nei singoli provvedimenti di spesa adottati della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente;
10. di subordinare l'assunzione di nuove obbligazioni giuridiche di natura diversa da quella indicata nel precedente punto 8, derivanti da risorse libere o vincolate iscritte nel bilancio regionale, alla

compatibilità con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle strutture organizzative competenti per materia, dandone espressamente atto nel relativo provvedimento da assumere, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato alla Direzione o articolazione equiparata interessata potrà essere superato solo con l'adozione di un provvedimento della Giunta Regionale che rimoduli i tetti tra le strutture organizzative, fermo restando il limite complessivo imposto alla Regione Campania dalla normativa vigente;

11. di subordinare la reiscrizione nel bilancio regionale di risorse vincolate non ancora utilizzate, giusta quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, della L.R. 30/4/2002, n. 7, alla compatibilità delle obbligazioni giuridiche che ne deriverebbero con gli obiettivi programmatici di spesa della Regione, ed in particolare con gli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Direzioni Generali o articolazioni equiparate competenti per materia, dandone espressamente atto nel provvedimento giuntale di reiscrizione delle suddette risorse in bilancio, tenendo presente che il limite del tetto di spesa assegnato alla Direzione Generale o articolazione equiparata interessata potrà essere superato solo rimodulando, nel provvedimento da assumere, i tetti tra le Direzioni o articolazioni equiparate, fermo restando il limite complessivo imposto dalla normativa vigente;
12. di attribuire ai Dirigenti competenti per materia, qualora le autorizzazioni di spesa per ragioni sopravvenute non consentano di far fronte a tutti gli impegni contrattuali, l'onere di avviare tempestivamente ogni utile iniziativa affinché l'Amministrazione assuma le opportune determinazioni di tipo contabile, amministrativo, contrattuale o anche normativo per evitare la formazione di debiti pregressi, fermo restando l'obbligo in sede di adozione dei provvedimenti di impegno di spesa dell'accertamento preventivo della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
13. di demandare ai Direttori Generali o equiparati anche per l'anno in corso una attività di revisione della spesa concernente l'individuazione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfette, distinguendole tra obbligazioni per le quali la controprestazione in favore della Regione è già avvenuta ed obbligazioni per le quali la stessa non si è ancora verificata, per cui le obbligazioni potrebbero essere oggetto di revisione, nonché nell'individuazione delle obbligazioni che matureranno entro l'anno, provvedendo, poi, a fornire alla Giunta Regionale proposte relative a possibili interventi di riduzione della spesa tendenziale e connessi presupposti e/o implicazioni, al fine di consentire l'assunzione, per via amministrativa o per via legislativa, delle opportune iniziative finalizzate alla ottimizzazione degli impieghi delle risorse finanziarie disponibili, tenendo, altresì, presente le criticità emerse in corso di gestione ed assicurando, nel contempo, la tenuta dell'equilibrio complessivo di bilancio in termini di competenza eurocompatibile;
14. di stabilire in quarantacinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento il tempo necessario per completare le operazioni di cui al punto 13, attribuendo alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie il coordinamento delle attività;
15. demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno, al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal tetto programmatico di spesa 2014;

16. di dare mandato al Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonchè alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
17. di demandare a successivi provvedimenti l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle strutture organizzative anche sulla scorta della effettiva quantificazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2011, previa istruttoria della Direzione Generale per le Risorse finanziarie d'intesa con il Capo Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali;
18. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Dipartimenti, alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alla Struttura di Supporto tecnico operativo alla Segreteria di Giunta ed all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.